



COMUNE DI MORRO REATINO

Ordinanza n. 8 DEL 11/06/26 ^{Via Roma n. 19 - RIETI} PROT.

Ordinanza: Chiusura temporanea al traffico strada comunale "Loc. Valliola" per lavori di risanamento strutturale strada Loc. Valliola Morro Reatino dal 15.06.2026 fino a cessate esigenze;

Il Sindaco

Vista la comunicazione pervenuta dalla Società Astral S.p.A. prot. n. 1311 dell'11.06.2026 relativa all'esecuzione di lavori di risanamento strutturale strada "Loc. Valliola" - Morro Reatino con data di inizio fissata per la 15.06.2026;

Considerato che per l'esecuzione di detti lavori si rende necessaria la chiusura temporanea della Strada comunale denominata "Loc. Valliola";

Considerato che e' necessario garantire la deviazione del traffico veicolare e il regolamento della circolazione mediante impianto semaforico temporaneo;

Ritenuta la necessità di garantire la sicurezza pubblica e il corretto svolgimento delle operazioni;

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il relativo regolamento di Attuazione;

ORDINA

- 1- La chiusura temporanea al traffico della Strada comunale "Loc. Valliola" dal giorno 15.06.2026 fino a cessate esigenze;

La ditta incaricata provvederà all'installazione, manutenzione e rimozione dell'impianto temporaneo, nonche' alla segnaletica verticale e orizzontale conforme al Codice della Strada.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Astral S.p.A.;
- Sonedile S.r.l.;
- Comando SIIS 118;
- Comando Vigili del Fuoco;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Comando Polizia di Stato;
- Comando Stazione Carabinieri di Labro;

Tel. 0746/638031 - Partita IVA 00108310574

E- mail: comunemorroreatino@libero.it - pec: comune@pec.comune.morroreatino.ri.it



COMUNE DI MORRO REATINO

Via Roma n. 19 - RIETI

- Saprodir S.p.A.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio e resa nota mediante idonea segnaletica stradale.

I trasgressori saranno sanzionati a norma di legge, oltre all'eventuale risarcimento danni per tutto quanto possa essere causato dall'inadempimento di quanto prescritto con la presente ordinanza.

A norma dell'art.3, della legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni della pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Roma o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.9 del D.P.R.24 .11. 1971 n.1199.

In relazione al disposto dell'art.37 comma 3, del D.lgs n.285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste del Codice della Strada e del relativo regolamento.

